

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Emanato con D.R. n.717 del 27/06/2024 (Affisso all'Albo prot. n.XXXXXX rep. n.XXX del XXXXXXXXXXXX).

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Università di Napoli L'Orientale, d'ora in poi denominata "Ateneo", riconoscendo l'importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor (VP) e del Visiting Researcher (VR), come di seguito precisato, ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura di ingresso e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione afferenti ad un'università, istituzione o ente di ricerca esteri in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso le seguenti attività:
 - a. attività didattica e/o di tipo seminariale;
 - b. attività di ricerca;
 - c. eventuale attività d'insegnamento da attribuire ai sensi e con le modalità sancite al Titolo II del Regolamento di Ateneo recante "*criteri, modalità e procedure per la stipula di contratti di insegnamento ex art.23 L.240/2010*" (D.R. n.447 del 17/05/2023);
3. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza apposito *status*, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Con il termine **Visiting** si intende sia la figura di Visiting Professor sia quella di Visiting Researcher.
2. Per **Visiting Professor** (nel seguito VP) si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca attivato presso L'Orientale.
3. Per **Visiting Researcher** (nel seguito VR) si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività di ricerca in collaborazione con docenti de L'Orientale. Rientrano nella tipologia dei VR anche gli studiosi intenzionati a svolgere una ricerca presso un dipartimento de L'Orientale, finanziati dalla propria istituzione estera di appartenenza, senza alcun onere per l'Ateneo ospitante.
4. Per **docente proponente** si intende un professore o un ricercatore de L'Orientale che sostiene la candidatura di un VP, ovvero di un VR, per lo svolgimento di attività di didattica e/o di ricerca, e che fungerà da referente per l'ospite; nel caso di proposte avanzate da Corsi di

Studio, Centri di Studio, di Ricerca, di Elaborazione culturale il docente proponente coincide con il coordinatore o presidente.

5. Per **struttura ospitante** si intende il Dipartimento di afferenza del docente proponente.

Articolo 3 - Durata del periodo di permanenza e responsabilità gestionale

1. La visita ha luogo presso la struttura ospitante. Il periodo di permanenza del Visiting per lo svolgimento di attività di ricerca e seminariale deve essere compreso in un arco temporale predefinito e immodificabile.
2. Non sono possibili, di norma, periodi di permanenza inferiori ai **30** giorni continuativi o superiori ai **60** giorni continuativi.
3. Sono esclusi dall'arco temporale di cui al precedente comma esclusivamente:
 - a) i Visiting Professor ai quali è, eventualmente, attribuito un incarico di insegnamento. In tali casi la procedura per il conferimento dell'incarico nonché la disciplina del rapporto istaurato con contratto sarà disciplinata dalle norme del Titolo II del Regolamento di Ateneo recante "*criteri, modalità e procedure per la stipula di contratti di insegnamento ex art.23 L.240/2010*" (D.R. n.447 del 17/05/2023).
 - b) i Visiting Professor in possesso di una particolare, elevata e certificata qualificazione scientifica e professionale, la cui permanenza presso la sede dell'Orientale non può protrarsi oltre 15 giorni continuativi, durante i quali il Visiting è tenuto a svolgere oltre alle attività di tipo seminariale nell'ambito di uno o più corsi di studio o di dottorato di ricerca, una o più iniziative di divulgazione scientifica.
4. In capo alla struttura ospitante grava la responsabilità amministrativa relativa all'espletamento delle procedure di accoglienza, trasparenza e valorizzazione della visita sul sito web di Ateneo.
5. Per i soli Visiting Professor sottoscrittori di contratto di insegnamento ai sensi del più volte citato Regolamento di Ateneo (D.R. n.447 del 17/05/2023), la responsabilità amministrativa dell'intero ciclo della gestione è in capo ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

Articolo 4 - Procedura e programmazione

1. La procedura e la programmazione dei Visiting prevedono le seguenti fasi:
 - A. Acquisizione e valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento delle proposte di Visiting;
 - B. Adozione da parte del Consiglio di Dipartimento di apposita delibera motivata da sottoporre all'esame degli Organi Collegiali;
 - C. Esame delle proposte da parte degli Organi Collegiali;
 - D. Attribuzione del titolo e adempimenti da parte del Visiting.

FASE A

2. I Dipartimenti acquisiscono, in tempo utile le proposte per Visiting Professor o Visiting Researcher direttamente dagli interessati o su invito di un docente proponente:
 - a) per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di didattica;
 - b) nell'ambito della mobilità prevista da Accordi internazionali;
 - c) nell'ambito di specifici progetti comunitari, nazionali ed internazionali che finanziano la mobilità dei docenti;

- d) nell'ambito di mobilità e scambi internazionali a valere su fondi propri e/o di enti terzi senza oneri a carico dell'Ateneo.

FASE B

3. Il Consiglio di Dipartimento valuta e approva con apposita delibera, motivata, l'elenco delle proposte da sottoporre all'esame degli Organi Collegiali al fine di poter attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher dell'Ateneo.
4. La valutazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento deve tener conto dei seguenti parametri:
 - a) merito scientifico del candidato;
 - b) interesse del Dipartimento per le attività didattiche o di ricerca proposte;
 - c) concrete prospettive di rafforzamento della rete internazionale di ricerca e didattica del Dipartimento;
 - d) risorse finanziarie necessarie;
 - e) risorse finanziarie disponibili.
5. La delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento deve contenere l'elenco motivato delle candidature raccolte e selezionate con il piano delle attività e delle risorse. In particolare, per ciascun Visiting proposto devono essere obbligatoriamente fornite le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici e curriculum vitae;
 - b) indicazione dell'accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
 - c) denominazione dell'Istituzione a cui appartiene lo studioso;
 - d) descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto dando evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
 - e) la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;
 - f) il nominativo del docente interno di riferimento;
 - g) la disponibilità del Dipartimento a fornire al Visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi;
 - h) il periodo di permanenza del Visiting, con indicazioni delle date di inizio e fine permanenza presso l'Ateneo;
 - i) dichiarazione che nei precedenti 5 anni lo studioso proposto non sia già stato nominato Visiting presso una struttura dell'Ateneo;
 - j) qualora lo studioso non sia percettore di compensi per altri rapporti prevalenti con l'Ateneo e le risorse finalizzate allo scopo siano incapienti, il Dipartimento esplicita in delibera l'eventuale impegno a farsi carico per intero o quota parte del contributo riconosciuto al Visiting, fermo restando la possibilità di invitare e di ospitare studiosi intenzionati a svolgere una ricerca presso l'Ateneo come Visiting Researcher, finanziati dalla propria istituzione estera di appartenenza o su fondi propri senza alcun onere per l'Ateneo.

FASE C

6. L'Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca al fine di sottoporre all'esame degli Organi Collegiali le richieste di Visiting, deve acquisire dai Dipartimenti entro il **15 marzo** di ciascun anno la documentazione di cui al punto 5 della fase B relativa ai visiting da ospitare per attività da svolgersi nel I semestre ed entro il **15 ottobre** per i Visiting da accogliere nel II semestre dell'anno accademico.
7. Il Direttore del Dipartimento, ricevuta la delibera del Consiglio di amministrazione, provvede, nel rispetto di quanto presentato e approvato, ad inviare agli interessati apposita lettera di invito.

FASE D

8. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento predisposto dal competente Ufficio.
9. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.
10. Il conferimento del titolo non dà diritto di accesso ai ruoli dell'Ateneo.
11. Lo status di Visiting può essere attribuito, allo stesso studioso, una sola volta per quinquennio. Ovvero è interdetta la candidatura di uno studioso che nei precedenti 5 anni sia stato nominato Visiting presso una struttura dell'Ateneo.
12. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il VP/VR sottoscriverà un documento di affiliazione (*Affiliation form – All.1*) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione, firmato dal Direttore del Dipartimento o suo Delegato e il Modello dati personali (*All.2*) per l'attribuzione del codice fiscale e per le procedure relative all'erogazione del compenso. Tali documenti devono essere inoltrati all'Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca.
13. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del VP/VR dovrà essere data adeguata evidenza, attraverso la pubblicazione dei dati su apposita piattaforma [Visiting professors union](#) e contestuale informazione sul sito web dell'Ateneo.
14. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante dovrà acquisire dal Visiting una relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte.
15. La permanenza e le attività svolte dai Visiting concorrono alla valutazione del Dipartimento da parte del Nucleo di Valutazione.

Articolo 5 Erogazione contributi economici

1. Lo status di Visiting Professor o di Visiting Researcher non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte delle strutture ospitanti.
2. L'Ateneo può, tuttavia, stanziare annualmente risorse destinate ad incentivare l'ospitalità e la permanenza di Visiting.
3. Al VP/VR potrà essere riconosciuto un contributo omnicomprensivo per le attività previste e concordate e per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione della sua venuta e permanenza presso L'Oriente così determinato:
 - a. un contributo omnicomprensivo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per gli studiosi provenienti dall'Europa;
 - b. un contributo omnicomprensivo di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) per gli studiosi provenienti da fuori Europa.

Tale contributo che non costituisce corrispettivo per una prestazione lavorativa è attribuito per i primi 30 giorni di permanenza.

Qualora lo studioso permanga per periodi superiori a 30 giorni fino alla concorrenza dei 60, a decorrere dal 31° giorno è riconosciuto l'importo attribuito per i primi 30 giorni ridotto del 50%, rapportato ai giorni di effettiva permanenza.

4. Qualora, esclusivamente nel caso eccezionale e debitamente motivato di permanenza non superiore a 15 giorni continuativi, allo studioso di particolare, elevata e certificata qualificazione scientifica e professionale, è possibile riconoscere:
 - a. un contributo omnicomprensivo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per gli studiosi provenienti dall'Europa,
 - b. un contributo omnicomprensivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per gli studiosi provenienti da fuori Europa.
5. L'eventuale contratto del Visiting Professor per lo svolgimento di attività didattica ai sensi del regolamento di Ateneo in materia di "*Criteria, modalità procedure per la stipula di contratti di insegnamento ex art.23 L.240/2010*" riconosce per l'intero periodo un compenso di € 15.000 (euro quindicimila/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali a carico del soggetto e dell'ente previsti dalla normativa vigente nonché - comprensivo - delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione della sua venuta e permanenza presso L'Orientale.
6. Tutti gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali e dell'IRAP previsti dalla normativa vigente.
7. Riguardo agli eventuali compensi al Visiting saranno osservate, a richiesta dell'interessato, le eventuali prescrizioni intese a distintamente disciplinare la posizione di soggetti di nazionalità extra UE.
8. Qualora il Visiting non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, il docente proponente è tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture competenti per i successivi adempimenti.
9. Il Visiting, dietro esplicita rinuncia, ha facoltà di non percepire alcun contributo economico.

Art. 6 - Doveri e Diritti associati allo status di Visiting

1. Il Visiting è tenuto a:
 - a) svolgere le sue attività di didattica, formazione e ricerca secondo il programma concordato con la struttura ospitante;
 - b) attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai regolamenti in materia di organizzazione e amministrazione e al Codice Etico;
 - c) produrre una relazione scientifica al termine dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di permanenza presso L'Orientale, che sarà controfirmata dal docente referente;
 - d) assicurare attività didattico-seminariali frontali per non meno di 12 ore al mese qualora non sia sottoscrittore di apposito contratto di insegnamento;
 - e) informare tempestivamente la struttura ospitante di qualsiasi evento o circostanza che possa influenzare il corretto svolgimento del periodo di Visiting o costringere a interrompere o riprogrammare il suddetto periodo;
 - f) riconoscere il periodo trascorso presso l'Ateneo con apposita dicitura da premettere alle pubblicazioni frutto dell'attività svolta.
2. In nessun modo il Visiting può sostituirsi ai docenti nei loro obblighi accademici e di insegnamento.
3. Il Visiting può offrire seminari a studenti del I e del II livello, nonché contribuire alle attività didattiche del dottorato.

4. Durante il periodo di permanenza, al Visiting sono garantiti:
 - a) assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
 - b) assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure relative all'ingresso in Italia;
 - c) una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di Ateneo fermo restando che la copertura assicurativa sanitaria è a carico del Visiting che potrà avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - e) accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori dell'Ateneo;
 - f) libertà e autonomia scientifica.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo di Ateneo ed è disponibile sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.